



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Prot. ANPS/3999

Roma, 28/12/2024

OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria, per i giorni 29 e 30 marzo 2025, presso la sala conferenze "Uffizi" dell'hotel Dante sito in viale Milazzo, 81 – Cervia (RA).

**AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI A.N.P.S.
e, per conoscenza
AI SIGG. VICE PRESIDENTI NAZIONALI
AI SIGG. CONSIGLIERI NAZIONALI
AI SIGG. SINDACI DEL COLLEGIO NAZIONALE**

LORO SEDI

LORO SEDI

LORO SEDI

LORO SEDI

AAAAAAAAAAAA

Questa Presidenza Nazionale, a seguito della delibera dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, ha disposto la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, per **sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2025**, presso la sala conferenze "Uffizi" dell'hotel Dante sito in viale Milazzo, 81 – Cervia (RA), alle ore 7,30, in prima convocazione, ed alle ore 9,30 in seconda, per discutere sul seguente ordine del giorno e procedere all'elezione degli Organi Sociali Nazionali:

- relazione del Presidente Nazionale;
- approvazione bilancio consuntivo anno 2024;
- nomina Commissione di Scrutinio;
- interventi dei partecipanti
- varie ed eventuali.

La Commissione di Scrutinio, terminate le operazioni preliminari, aprirà il seggio elettorale con orario 15,00 – 19,30. Le operazioni di spoglio avranno inizio alle 21,00 circa, successivamente alla pausa cena.

Le norme previste per l'elezione degli Organi Nazionali, il modulo per la candidatura ed il modulo per la delega da parte delle Sezioni sono specificati nelle pagine successive a questa convocazione.

Ogni Sezione è rappresentata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Coloro che sono impossibilitati a partecipare alla riunione possono delegare, con atto del Consiglio a firma del Presidente, un'altra Sezione. Le deleghe ammesse **sono al massimo due per Sezione**.

Si fa presente che ai Presidenti, o ai Vice Presidenti, che interverranno le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Presidenza Nazionale, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Sezione.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 5 del regolamento A.N.P.S. I Presidenti potranno intervenire in Assemblea depositando una memoria o un riassunto scritto che verrà allegato al verbale della riunione.

Si pregano tutti coloro che interverranno di portare al seguito l'abito sociale per le foto ufficiali di gruppo ed individuali.

Per le specifiche logistiche pregasi leggere le "Comunicazione organizzazione Assemblea" allegate a questa convocazione.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Michele Paternoster



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

NOTE ESPLICATIVE

Si indicano gli articoli statutari e regolamentari che riguardano le procedure per l'elezione degli Organi Sociali Nazionali. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il

17 febbraio 2025

all'indirizzo email elezioni2025@assopolizia.it

o tramite pec assopolizia@pec.it

Le candidature vanno consegnate anche alla Segreteria delle Sezioni di appartenenza che le trasmetterà agli indirizzi email sopra indicati.

La Commissione Elettorale Centrale, composta dal Presidente Nazionale Paternoster Michele, dai Vice Presidenti Nazionali Fersini Donato e Savarese Claudio e dal Consigliere Nazionale Lucchi Maurizio, con funzioni di Segretario, si riunirà il giorno 18 febbraio 2025 con il compito di verificare la regolarità delle candidature, l'ammissibilità dell'elettorato passivo, la trattazione di eventuali ricorsi e sulle controversie in ordine alle procedure elettorali.

Di seguito i moduli per le candidature e le deleghe sezionali.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Alla Commissione Elettorale Centrale – Roma
elezioni2025@assopolizia.it – assopolizia@pec.it

Alla Segreteria della Sezione di _____

OGGETTO: Elezione per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali. **Candidatura.**

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ () il
____/____/____, residente a _____, in via _____

Socio (in servizio – in quiescenza) della Sezione di _____, tessera sociale

nr. _____, rilasciata in data _____, con la presente istanza pone la propria candidatura per le elezioni di cui all'oggetto, **solo** per la carica di:

- Consigliere Nazionale – compilare lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - g);
- Componente Collegio dei Sindaci - compilare lettere d) - e) - f) - g);
- Componente del Collegio dei Probiviri - compilare lettere d) - e) - f) - g) – solo Soci in quiescenza;
(barrare una sola casella)

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di aver svolto Cariche Sociali Nazionale in qualità di _____, dal _____ al _____;
- b) di essere Presidente della Sezione di _____ dal _____;
- c) di essere stato Presidente della Sezione di _____ dal _____ al _____ per complessivi anni _____;
- d) di essere iscritto all'Associazione Nazionale Polizia di Stato dal _____ e di aver maturato un'anzianità associativa, alla data della convocazione, di anni _____;
- e) di non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
- f) di aver prestato onorato servizio nella Polizia di Stato dal _____ al _____ per complessivi anni _____;
- g) di aver corrisposto la quota associativa per l'anno _____;

Per eventuali comunicazioni che il Presidente intenderà inviare al richiedente, si indica, qui di seguito, il proprio recapito di cellulare con applicazione WhatsApp e indirizzi email:

numero di cellulare con applicazione WhatsApp _____

PEC _____@_____

Email _____@_____

_____, _____.

Il richiedente

ALLEGARE COPIA DELLA TESSERA A.N.P.S. FRONTE RETRO



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

SEZIONE DI _____

Prot. nr. _____

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI NAZIONALI DELEGA AD ALTRA SEZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ residente a _____ in via _____

Presidente della Sezione di cui in intestazione, tessera sociale A.N.P.S. n. _____

rilasciata in data _____ in regola, alla data odierna, con gli obblighi statutari e

regolamentari, impossibilitato a partecipare all'Assemblea Generale,

D E L E G A

(ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale) la Sezione di

_____, tramite il suo Presidente o Vice Presidente, a rappresentarmi

alle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali Nazionali, fissate per il giorno _____.-

Luogo e Data _____

Firma Delegante

Il Sottoscritto _____, ai sensi delle vigenti normative in materia, autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente per gli usi indicati nella presente delega.

Luogo e Data _____

Firma _____



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

STRALCIO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO NAZIONALE E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Art. 8 comma 5 dello Statuto

Le norme relative alle procedure elettorali sono disciplinate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Procedure per le elezioni degli Organi Sociali Nazionali

Convocazione

Art. 48

1. Il mandato degli Organi Sociali Nazionali ha la durata di cinque anni.
2. Nell'anno di scadenza del mandato il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale fissando la data delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali. Contestualmente nomina, all'interno del Consiglio Nazionale, la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Presidente della Commissione, da un segretario e due componenti i quali hanno il compito di verificare la regolarità delle candidature, l'ammissibilità dell'elettorato passivo, la trattazione di eventuali ricorsi e sulle controversie in ordine alla procedura elettorale.
3. Il Presidente Nazionale, almeno 90 giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni, convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione degli Organi Sociali Nazionali.
4. La convocazione è fatta con atto scritto, inviata sulla casella di posta elettronica istituzionale delle Sezioni e con l'inserimento sul sito nazionale, nel quale sono indicati il luogo, la data della riunione, le modalità per la presentazione delle candidature e l'orario di apertura e chiusura dei seggi.

Candidature

Art. 49

1. Il Presidente Nazionale mette a disposizione della Commissione Elettorale Centrale l'elenco, aggiornato alla data della convocazione, dei Soci di ciascuna Sezione in regola con il versamento delle quote associative.
2. Ogni Presidente di Sezione e Socio, in possesso dei prescritti requisiti Statutari, per le singole cariche nazionali, può proporre la propria candidatura per uno solo degli organismi da eleggere con istanza, come da allegato "O" al presente Regolamento, trasmessa alla Commissione Centrale Elettorale e alla Segreteria della Sezione di appartenenza, entro quaranta giorni prima della data delle elezioni.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

3. Il Presidente della Sezione trasmette, per via email istituzionale, alla Commissione Centrale Elettorale le istanze dei candidati pervenute.
4. La Commissione Centrale Elettorale compila la lista dei candidati ammessi per i singoli Organi Sociali Nazionali depositandola presso la Presidenza Nazionale che, a sua volta, la invia sulla casella di posta elettronica istituzionale delle Sezioni ai rispettivi Presidenti. Copia della lista dei candidati sarà pubblicata sul sito nazionale A.N.P.S..
5. L'esclusione dalla candidatura, da parte della Commissione Centrale Elettorale, è comunicata all'interessato per PEC, se indicata all'atto della candidatura, o tramite la Sezione di appartenenza per la notifica entro 5 giorni dalla delibera della Commissione Elettorale Centrale.
6. L'eventuale ricorso, dovrà essere presentato dall'interessato al Commissione Centrale di Garanzia entro 5 giorni dal ricevimento dell'esclusione, la quale dovrà pronunciarsi entro i 5 giorni successivi inviando l'esito al ricorrente e alla Presidenza Nazionale.

Aventi diritto al voto e deleghe

Art. 50

1. All'Assemblea Nazionale, convocata per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali, partecipano i Consiglieri Nazionali in carica e i Presidenti di Sezione, o nel caso di impedimento i Vice Presidenti, quali aventi diritto di voto attivo.
2. Al Presidente di Sezione, o Vice Presidente, verranno consegnate una scheda ogni cento Soci con seguente progressione: da 0 a 100 Soci una scheda; da 101 a 200 due schede; ecc..
3. La determinazione dei voti è fatta sulla base dei Soci in regola con le quote sociali al 31 dicembre dell'anno precedente regolarmente versate in Presidenza Nazionale. Se l'elezione si svolge successivamente al 30 giugno dell'anno si prenderanno in considerazione i Soci in regola con le quote sociali dell'anno in corso.
4. La Sezione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare dal Presidente o dal Vice Presidente di altra Sezione mediante specifica delega che dovrà pervenire prima dell'insediamento della Commissione di Scrutinio.
5. Il Presidente di Sezione delegato all'Assemblea può essere portatore di massimo due deleghe.
6. Gli aventi diritto al voto, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritirano presso la Segreteria Nazionale la nota di accreditamento al voto. Depositando le eventuali deleghe che saranno consegnate alla Commissione di Scrutinio.

Operazioni elettorali elezione Organi Sociali Nazionali

Art. 51

1. Nel giorno della votazione, accertata la sua regolare costituzione, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina la Commissione di Scrutinio.
2. Essa è composta da un Presidente, due segretari e due scrutatori. I membri della Commissione sono scelti tra i Presidenti o i Vice Presidenti presenti e non candidati.
3. La Segreteria Nazionale mette a disposizione della Commissione il materiale di cancelleria, le urne e le schede per il voto.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

4. Dopo l'insediamento della Commissione, il Presidente e uno dei segretari siglano nella parte esterna le schede ed imprimono il timbro della Presidenza Nazionale. Il Presidente della Commissione di Scrutinio dichiara, quindi, aperta la votazione.
5. L'elettore consegna al Presidente della Commissione la lettera di accreditamento al voto e riceve tante schede, per ogni organo da eleggere, quanti sono i voti di cui è portatore compresi i voti delegati. La scheda riporta l'elenco dei candidati dell'organo da eleggere.
6. Sulla stessa l'elettore indica con matita con mina indelebile, consegnata dalla Commissione di Scrutinio, il candidato prescelto con una X o sbarrando nell'apposita casella.
7. Gli elettori possono esprimere fino ad un massimo di quindici preferenze per il Consiglio Nazionale, cinque preferenze per il Collegio dei Sindaci Nazionali e cinque preferenze per il Collegio dei Probiviri Nazionali.
8. La votazione deve avvenire in modo da assicurare la segretezza del voto.
9. L'elettore, dopo la votazione, consegna la scheda, ripiegata, al Presidente della Commissione che la ripone nell'apposita urna debitamente sigillata dagli scrutatori prima della votazione.
10. La scheda è valida nel caso contenga un numero di voti inferiori o uguali a quelli consentito mentre deve essere dichiarata nulla nel caso contenga un numero di preferenze superiore a quanto previsto dal comma 7 del presente articolo o se presenti cancellature, segni o espressioni di qualsiasi natura.

Chiusura delle votazioni e scrutinio delle schede

Art. 52

1. Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione.
2. Gli elettori presenti nel seggio hanno diritto a votare.
3. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dispone lo spoglio delle schede iniziando da quelle per l'elezione dei Consiglieri Nazionali, dei Collegio dei Sindaci Nazionali e dei Collegio dei Probiviri Nazionali.
4. Terminato lo spoglio, le schede scrutinate sono racchiuse in appositi plichi sigillati, siglati dal Presidente della Commissione di Scrutinio e consegnati al Presidente Nazionale per la custodia riservata in archivio a disposizioni di eventuali attività di controllo da parte degli organi legittimati.
5. Vengono, quindi compilate le graduatorie per ciascun organo da eleggere.
6. Prima della proclamazione degli eletti, gli elettori hanno facoltà di rappresentare al Presidente della Commissione eventuali irregolarità rilevate nel corso della votazione, dello scrutinio o della compilazione delle graduatorie.
7. La Commissione adotta immediatamente le opportune misure per sanare la denunciata irregolarità.
8. Le procedure di spoglio dei voti sono aperte alla presenza degli elettori.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Verbalizzazione delle operazioni

Art. 53

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione di Scrutinio devono essere documentate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione di scrutinio.

1. Nel verbale devono essere, in particolare, indicati:
 - a. il numero dei votanti che hanno esercitato personalmente il loro diritto e quelli che lo hanno espresso per delega;
 - b. il totale dei voti riportati da ciascun candidato;
 - c. il totale delle schede nulle e bianche;
 - d. la graduatoria dei candidati;
 - e. la proclamazione degli eletti;
 - f. la dichiarazione che non risultano presentati reclami sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni o sulla eleggibilità di qualche candidato.

Graduatoria degli eletti Organi Nazionali e ricorsi

Art. 54

1. Accedono alla carica di Consigliere Nazionale i primi 15 candidati secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto. Di questi potranno esserci solo due Consiglieri in attività di servizio.
2. La carica di Sindaco effettivo è conferita ai primi tre della graduatoria e quella di Sindaco supplente ai successivi due.
3. La carica di Probo Viro è conferita ai primi tre della graduatoria e quella di Probo Viro supplente ai successivi due.
4. I risultati elettorali sono pubblicati sul sito telematico dell'Associazione e comunicati alle Sezioni email istituzionale.
5. I candidati non presenti alle votazioni possono proporre ricorso alla Commissione Centrale Elettorale contro le decisioni della Commissione di scrutinio per irregolarità della votazione, dello scrutinio o della graduatoria delle quali siano venuti a conoscenza dopo la chiusura del seggio elettorale.
6. Il ricorso deve pervenire entro 10 giorni dalla votazione con comunicazione indirizzata sulla pec istituzionale.
7. Sul ricorso la Commissione Centrale Elettorale decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso comunicando la decisioni al ricorrente.
8. Gli eletti devono confermare l'accettazione dell'incarico con atto scritto da depositare alla Segreteria Nazionale entro dieci giorni dalla notifica del risultato elettorale.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, uno degli eletti dovesse rinunciare o cessare dall'incarico, il suo posto sarà surrogato dal primo dei non eletti della specifica graduatoria.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Decadenza delle cariche nazionali uscenti

Art. 55

1. A seguito delle nuove elezioni rimangono in carica, per gli affari correnti, il Presidente Nazionale ed Il Segretario Economico.
2. La Commissione Centrale Elettorale resta in carica fino alla riunione del nuovo Consiglio Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale uscente dovrà convocare tutti i nuovi Organi Sociali Nazionali entro 30 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 10 dello Statuto

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è costituito da 15 Consiglieri Nazionali, eletti dall'Assemblea Nazionale.
2. I Consiglieri Nazionali sono eletti, a maggioranza semplice, tra i Soci che, entro la data delle elezioni, abbiano, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere o essere stati Presidenti di Sezione o, in alternativa, aver fatto parte di un Organo Sociale Nazionale;
 - b) iscrizione continuativa all'Associazione da almeno 5 anni;
 - c) non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
 - d) aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile per almeno 15 anni.
3. Tra gli eletti, secondo l'ordine di graduatoria finale, potranno esserci un massimo di due Consiglieri in attività di servizio.
4. I Consiglieri Nazionali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
5. I Consiglieri Nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti.
6. I Consiglieri Nazionali che sono assenti, senza giustificato motivo, per tre Consigli, anche non consecutivi nell'arco di un biennio, sono dichiarati decaduti. La decadenza interviene nella terza seduta di assenza.
7. I Consiglieri Nazionali che per tre volte, nell'arco di un biennio, senza giustificato motivo partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.

Art. 17 dello Statuto



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Collegio dei Sindaci Nazionali

1. **Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale contestualmente all'elezione delle altre cariche sociali centrali, tra i Soci in possesso dei seguenti requisiti:**
 - a. **iscrizione continuativa nell'Associazione da almeno 5 anni;**
 - b. **non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;**
 - c. **aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno 15 anni;**
 - d. **essere in quiescenza.**
2. **Il Collegio nomina al suo interno il Presidente del Collegio Sindacale.**
3. **I Sindaci restano in carica per lo stesso periodo del Consiglieri Nazionali e sono rieleggibili.**
4. **Qualora, per un qualsiasi motivo, un Sindaco Nazionale cessi dalle sue funzioni è sostituito dal primo dei non eletti che resta in carica fino alla naturale scadenza degli Organi Sociali Nazionali.**
5. **I Sindaci Nazionali, durante il loro mandato, non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.**
6. Compiti del Collegio Nazionale dei Sindaci sono:
 - a. verificare la regolarità delle registrazioni contabili, supportata dalla relativa documentazione;
 - b. controllare la regolarità contabile e amministrativa delle delibere del Consiglio Nazionale;
 - c. accompagnare i bilanci preventivi e consuntivi con una relazione, esprimendo il proprio parere motivato.
7. Il Collegio si riunisce ogni quattro mesi e redige un apposito verbale delle riunioni da presentare al Consiglio Nazionale con le opportune osservazioni.
8. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Art. 18 dello Statuto

Collegio Nazionale dei Proviviri

1. **Il Collegio Nazionale dei Proviviri è il massimo organo consultivo e giudicante dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale contestualmente all'elezione delle altre cariche sociali centrali, tra i Soci che hanno tutti i seguenti requisiti:**
 - a. **iscrizione continuativa nell'Associazione da almeno 5 anni;**
 - b. **non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;**



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

c. **aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno 15 anni;**

d. **essere in quiescenza.**

2. I Probiviri Nazionali restano in carica per lo stesso periodo dei Consiglieri Nazionali e sono rieleggibili.

3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri è affidato il giudizio:
 - a. sui ricorsi dei membri del Consiglio Nazionale, dei Presidenti di Sezione, dei membri del Collegio dei Sindaci Nazionale e di Sezione, contro i provvedimenti emessi a loro carico;
 - b. sui ricorsi di cui agli artt. 29, 30 e 31 del presente Statuto;
 - c. sui conflitti tra gli Organi Sociali Sezionali e tra questi e gli Organi Sociali Nazionali;
 - d. le decisioni del Collegio potranno essere prese anche tramite il contraddittorio e sono da intendersi inappellabili all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri Nazionali redige e sottoscrive appositi verbali e le sue decisioni dovranno essere comunicate ai ricorrenti tramite le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
4. Nel proprio ambito, il Collegio designerà il Presidente ed il Vice Presidente: quest'ultimo sostituirà il Presidente in ogni caso d'impedimento.
5. Nel caso di impedimento, a qualsiasi titolo, di un membro del Collegio lo stesso sarà sostituito, pro tempore, da altro componente supplente.
6. In sede consultiva, il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Consiglio Nazionale deve o può sottoporre al suo esame.
7. I Probiviri Nazionali, durante il loro mandato, non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.
8. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Michele Paternoster